

fetta una previsione specifica per comuni crediti e finanziamenti erogati fuori dai canali regolamentari da soggetti diversi da quelli « istituzionali » (privati cittadini, cambisti ed altri utilizzatori di capitali propri);

considerato che, nell'esperienza giudiziaria, sono proprio questi ultimi casi a rappresentare la quasi totalità delle ipotesi delittuose di usura concretamente configurate e la riconducibilità in via interpretativa alle operazioni classificate risulta estremamente difficoltosa a causa di componenti diverse da queste ultime (si pensi al rischio collegato alle condizioni dei destinatari spesso non affidabili sul mercato o alla determinazione dei costi relativi al finanziamento);

considerato altresì che le previsioni tabellari non contemplano altre operazioni di rilievo (ad esempio, finanziamenti regolati in valuta estera relativa a paesi con inflazione vicina allo zero e costo del denaro estremamente basso) o comunque condizionate da fattori macroeconomici (titoli di paesi emergenti o di enti o società di questi ultimi con particolare remunerazione);

ritenuto che la previsione tabellare, proprio per la facilità di applicazione nella casistica giudiziaria, potrebbe costituire uno strumento ancora più efficace di contrasto del fenomeno dell'usura facilitando le operazioni in sede di indagine e di giudizio,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di ampliare, anche a legislazione vigente, le previsioni tabellari introdotte in materia di usura al fine di ricomprendervi operazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle attualmente considerate ovvero operazioni praticate da soggetti diversi da quelli « istituzionali » o, ancora, a verificare la possibilità di individuare, in via residuale, una categoria concernente le operazioni praticate da soggetti differenti da quelli operanti sul mercato, in relazione alle quali stabilire un

tasso usuraio che consenta l'integrazione del reato al superamento della soglia prevista.

9/7583/2. Contento.

La Camera,

visto l'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 394 del 29 dicembre 2000, così come modificato ed approvato dal Senato,

impegna il Governo

a controllare e comunque ad attivarsi affinché « la sostituzione » del tasso di interesse, così come prevista nel testo, avvenga automaticamente e quindi senza necessità di espressa richiesta della parte mutuataria.

9/7583/3. Antonio Pepe.

La Camera,

premesso che il decreto-legge « Disposizioni in materia di usura » così come è stato approvato dal Senato rappresenta un significativo miglioramento del testo originale approvato dal consiglio dei ministri per vari fattori positivi che le organizzazioni dei consumatori non hanno mancato di apprezzare;

considerato che tra tali risultati positivi il più importante è stato conseguito anche per il forte contributo dei verdi in relazione al tasso sostitutivo dell'8 per cento sui mutui per l'acquisto e la costruzione della prima casa e ciò significa che una vasta platea di famiglie italiane beneficino di un eccezionale abbassamento dei tassi di interesse;

ritenuto tuttavia che il provvedimento lascia ancora non risolta una delle questioni più rilevanti se non quella fondamentale, della possibilità dell'estinzione anticipata dei mutui, operazione che oggi, comporta costi troppo elevati e tali da rendere eccessivamente vincolante il contratto di mutuo stipulato;

valuta positivamente la risposta del Governo alla questione posta dai verdi che segna un ulteriore passaggio di decisivo rilievo rispetto al testo del provvedimento così come approvato dal Senato;

impegna il Governo

a riattivare il tavolo di intesa e concertazione tra ABI, organizzazione dei consumatori e Governo che abbia come oggetto prioritario e immediato le questioni relative alla estinzione anticipata dei mutui ai fini di giungere a una soluzione concreta che soddisfi le parti;

a garantire che la convocazione avvenga in tempi certi con l'inizio entro una settimana e la chiusura della trattativa non oltre 60 giorni.

9/7583/4. De Benetti, Paissan, Boato, Cento, Galletti, Gardiol, Leccese, Procacci, Scalia, Turrone.

La Camera,

visto l'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 349, come approvato e modificato dal Senato;

considerato che, con riferimento alle parole « mutui di importo originario » il legislatore ha inteso fare riferimento anche alle singole « quote di mutuo » di importo originario non superiore a lire 150 milioni, in caso di frazionamento in quote del mutuo originario;

impegna il Governo

a controllare che la norma sia interpretata dagli istituti di credito come in premessa e quindi la riduzione venga applicata anche alle quote di mutuo di importo originario non superiore a lire 150 milioni.

9/7583/5. Antonio Pepe.

La Camera,

in seguito alla conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000 n. 394, concernente l'interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996 n. 108, considera che la norma contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 tendente ad escludere dai vantaggi complessivi della legge in oggetto mutui ottenuti con finanziamenti agevolati, vada intesa nel senso che tale esclusione si applica esclusivamente qualora i tassi di interesse di tali mutui risultino uguali o inferiori a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1;

impegna il Governo

a fornire — onde evitare qualsivoglia spiacevole contenzioso — attraverso gli strumenti tecnici che si riterrà opportuno individuare, l'interpretazione autentica della norma stessa.

9/7583/6. Malentacchi, Bonato, Leone, Molgora, Teresio Delfino, Conte, Bono, Peretti.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Indirizzi del Governo in materia di ricerca scientifica)

SCALIA, PAISSAN e PROCACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

di recente, decisioni del Governo, in particolare del Ministro delle politiche agricole e forestali, Alfonso Pecoraro Scania, hanno configurato un possibile conflitto tra una parte del mondo dei ricercatori e della scienza e il mondo politico, in particolare i Verdi;

ottiene alle disponibilità di ogni Ministro e di ogni Governo in ogni paese libero e democratico fissare le linee di ricerca che si intendano favorire con gli stanziamenti pubblici —:

se, alla luce degli episodi ricordati, riconfermi quanto ebbe a dichiarare nel corso del dibattito sulla fiducia a proposito del principio di precauzione e della consapevole scelta nel Governo di un indirizzo, condiviso dai Verdi, a favore di « criteri restrittivi davanti alla clonazione umana, alla brevettabilità della vita, alla sperimentazione in campo aperto di coltivazioni transgeniche... » e se, più in generale, abbia visto in gioco nella vicenda ricordata, come è stato affermato da alcuni media in modo enfatico e del tutto privo di fondamento, « la libertà di ricerca » stessa.

(3-06919)

(20 febbraio 2001)

(Sezione 2 - Bombardamenti anglo-americani su Bagdad)

GRIMALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il 6 febbraio 2001 aerei anglo-americani hanno effettuato un lancio di bombe e missili alla periferia di Bagdad, causando vittime tra la popolazione civile;

tale azione non appare giustificata, né sotto il profilo delle risoluzioni imposte dal Consiglio di sicurezza dell'Onu, né come reazione ad atti di ostilità del Governo iracheno;

Stati Uniti e Gran Bretagna continuano a mantenere una situazione di blocco nei confronti dell'Iraq, impedendo, con l'impiego delle loro forze aeree, i voli su fasce estese del territorio, in violazione di ogni principio di sovranità garantito dal diritto internazionale;

nella comunità internazionale da più parti si denuncia un insostenibile protrarsi dell'embargo, che causa soprattutto disagi per la popolazione civile —:

se il nostro Governo sia stato informato preventivamente dell'azione portata a termine dagli anglo-americani, quali iniziative siano state prese, o si intendano prendere, sul piano internazionale, in particolare nell'ambito della comunità europea, per condannare l'aggressione e per impedire il ripetersi di simili atti e perché il Governo sinora non abbia dato esecu-

zione alla risoluzione approvata dalla Camera dei deputati in data 21 giugno 2000.
(3-06920)

(20 febbraio 2001)

(Sezione 3 - Crescita economica in Italia)

CAMBURSANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'economia è cresciuta e sta continuando a crescere;

i dati confermano che il prodotto interno lordo del 2000 è cresciuto esattamente del 2,8 per cento, come previsto dal Governo;

gli altri dati sull'economia del paese nel 2000, resi noti dal rapporto dell'Istat, hanno confermato la natura strutturale del risanamento finanziario, la stabilizzazione macroeconomica del Paese e la correzione delle dinamiche dei prezzi al consumo;

dallo stesso rapporto emerge altresì che la pubblica amministrazione è passata da un indebitamento superiore ai 130 mila miliardi del 1996, al minimo storico del 1999, a quota 40 mila miliardi —:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda decisamente escludere una eventuale manovra correttiva come paventato, invece, dal *leader* dell'opposizione, secondo il quale siamo in presenza di una situazione negativa dei conti pubblici, dovuta al varo di una finanziaria « acchiappa voti ».
(3-06921)

(20 febbraio 2001)

(Sezione 4 - Provvedimenti per contrastare il fenomeno delle estorsioni nel Mezzogiorno)

GIULIANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la rilevante ampiezza del fenomeno estorsivo in moltissime aree del Sud col-

pisce in misura allarmante il mondo produttivo, commerciale e professionale;

tale stato di cose, come è evidente, oltre ad alimentare in maniera paurosa la forza e la capacità finanziaria delle organizzazioni criminali, costituisce un freno paralizzante per la ripresa e lo sviluppo del Sud ed un pericolo grave e costante per la sicurezza dei cittadini —:

se e quali iniziative intenda intraprendere con urgenza per arginare e combattere in maniera efficace il fenomeno estorsivo.
(3-06922)

(20 febbraio 2001)

(Sezione 5 - Disoccupazione giovanile nel Mezzogiorno)

BOCCIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in molte famiglie del Sud c'è una figlia o un figlio che va alla ricerca di un posto di lavoro;

ci sono famiglie nelle quali nessuno dei componenti è stabilmente occupato;

è vero che, grazie alla politica dei governi di centro-sinistra, oltre un milione di giovani ha potuto trovare un'occupazione e finalmente la disoccupazione comincia a calare anche nel Mezzogiorno;

è necessario fare ancora di più —:

quali iniziative siano state messe in campo per dare maggiori opportunità di lavoro alle nuove generazioni meridionali.
(3-06923)

(20 febbraio 2001)

(Sezione 6 - Applicazione della normativa in materia di autocertificazione)

GUERRA, CHERCHI e MASSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il testo unico sui documenti pubblici

e già nel corso del 2000 l'autocertificazione ha sostituito l'emissione di oltre 40 milioni di certificati rispetto al 1996, con un risparmio stimato in una cifra superiore a duemila miliardi annui —:

quali ulteriori possibilità di semplificazione della vita dei cittadini nel rapporto con la burocrazia possano derivare dall'applicazione integrale delle disposizioni richiamate in premessa e quali iniziative siano state adottate dal Governo per garantire l'immediata e concreta efficacia delle stesse disposizioni. (3-06924)

(20 febbraio 2001)

(Sezione 7 - Piano di ristrutturazione della Telecom)

LAMACCHIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il 19 febbraio 2001 si è svolta a Catanzaro una manifestazione dei lavoratori addetti alla telefonia indetta dalle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative;

gli operai contestano il nuovo piano riorganizzativo messo a punto da Telecom che ha cancellato interi settori, funzioni e professionalità e di conseguenza posti di lavoro ed ha trascurato completamente, in relazione alle recenti strategie di investimenti e di assegnazione delle commesse alle aziende appaltatrici, il territorio calabrese;

le procedure con le quali la Telecom ha proceduto alla attribuzione delle quote di appalto alle imprese e la suddivisione territoriale che ne è seguita, sono evidente dimostrazione che non si è tenuto conto delle esigenze di localizzazione delle imprese già presenti nell'Italia meridionale;

negli ultimi anni, successivamente alla caduta del monopolio della Telecom, si è registrato un aumento dell'occupazione nel settore della telefonia grazie agli investimenti in presidi, strutture e uomini da parte delle aziende concorrenti a Telecom;

la Calabria è l'unica regione d'Italia in cui le aziende di telecomunicazioni non investono, escludendo su tale territorio ogni possibilità di nuova occupazione in un settore attualmente in crescita —:

se il Governo intenda assumere dei provvedimenti in merito. (3-06925)

(20 febbraio 2001)

(Sezione 8 - Fondazione IG Students)

BALOCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la fondazione Ig Students è una fondazione controllata dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed opera sotto la vigilanza del ministero del lavoro e della previdenza sociale;

lo scopo di detta fondazione consiste nel promuovere lo sviluppo del Paese, sperimentando l'impresa come mezzo per favorire il raccordo tra il mondo degli studi ed il mondo del lavoro, nonché far emergere vocazioni e diffondere tra i giovani esperienze professionali idonee alla crescita di competenza trasversali;

gli obiettivi della fondazione sono attuati attraverso la promozione di laboratori per la creazione e gestione di imprese in ambiente protetto, secondo la metodologia didattica del *learning by doing*, mutuata dalla ultradecennale esperienza di Yang Enterprise Europe (Yee - associazione internazionale che associa 19 Paesi europei e del bacino del Mediterraneo con oltre 600 mila studenti partecipanti ogni anno);

come ricordato già in un precedente atto di sindacato ispettivo, la fondazione Ig Students ha ricevuto dalle casse dello Stato ben 32 miliardi nel 1998, 21 miliardi nel 2000 e una ancora non definita quota dei 180 miliardi messi a disposizione della

delibera Cipe del dicembre scorso (negli altri Paesi aderenti ai progetti i fondi derivano solo da contributi privati);

risultano all'interrogante rapporti contrattuali tra la fondazione e la società Pas s.r.l. aventi ad oggetto un incarico di consulenza ed assistenza nell'ambito del programma di formazione permanente denominato Ig student;

l'amministratore unico della citata Pas s.r.l. risulta essere il dottor Carmel Buttigieg, maltese;

risulta, inoltre, all'interrogante che la Ig spa, divisione Students, sia cliente della Pds (*Project development and service limited*), società sita a Malta e avente quale direttore sempre il dottor Carmel Buttigieg;

è noto a tutti il particolare regime fiscale a cui sono sottoposte le società maltesi;

risulta quantomeno singolare che due società che si prestano a fornire consulenze e servizi alla fondazione IG Students abbiano lo stesso « responsabile » —:

quali siano gli estremi dei contratti che vedono legate le società Pds e Pas s.r.l. soprарichiamate alla fondazione Ig Students e, considerato che i fondi utilizzati sono fondi pubblici, se la Corte dei Conti abbia, ad oggi, verificato i bilanci della fondazione in oggetto. (3-06926)

(20 febbraio 2001)

(Sezione 9 - Presentazione del volume « Rapporto sullo stato della sicurezza in Italia »)

SELVA, ARMAROLI, CARLO PACE, GASPARRI, MENIA, BENEDETTI VALEN-

TINI e MAZZOCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere - premesso che:

in data 9 febbraio 2001, il Ministro dell'interno, avvocato Enzo Bianco, ha presentato alla Camera dei deputati, presso la « Sala della Lupa », alla presenza del Presidente della Repubblica, il volume relativo al « Rapporto sullo stato della sicurezza in Italia », nonché l'opuscolo contenente le « Considerazioni del Ministro dell'interno Enzo Bianco »;

le suddette pubblicazioni si limitano, in sostanza, a quantificare i fenomeni di criminalità verificatisi in Italia nel periodo compreso tra il 1970 e il 1999, senza compiere una profonda analisi delle cause che attengono al presunto regredire degli stessi;

le « Considerazioni del Ministro dell'interno Enzo Bianco » sono state espresse al di fuori delle aule e delle commissioni parlamentari, che rappresentano le naturali sedi istituzionali per garantire anche alle forze di opposizione una ideonea conoscenza di ogni attività di governo, nonché ogni opportuna fase di dibattito politico;

aver deciso di non « parlamentarizzare » questa importante iniziativa, induce, oggettivamente, a ritenere che il Governo abbia così agito al fine di tranquillizzare, a scopo elettorale, l'opinione pubblica —:

perché la presentazione del suddetto « Rapporto » sia avvenuta al di fuori delle aule e della commissioni parlamentari, in spregio ai principi e alle regole della democrazia rappresentativa e in nome di malcelati interessi di parte a poche settimane dalla celebrazione delle elezioni politiche. (3-06927)

(20 febbraio 2001)

**DISEGNO DI LEGGE: NORME IN MATERIA DI DISCIPLINA
DELL'ATTIVITÀ DI GOVERNO (7518)**

(A.C. 7518 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISS-
SIONE

ART. 1.

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei ministri ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, a non più di dieci sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal ministro competente, è approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ».

2. All'articolo 10, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I vice ministri di cui al comma 3 possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: vice ministro con le seguenti: segretario di Stato delegato.

1. 1. Calderisi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2001, uno o più decreti legislativi diretti a correggere ed integrare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di assicurare la ottimale razionalizzazione degli ordinamenti dei ministeri e garantire il miglior esercizio dei poteri di indirizzo politico. A tal fine il Governo può anche provvedere, fermo restando il numero di dodici ministeri previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999, alla revisione delle fusioni e delle soppressioni di ministeri previste dal medesimo decreto legislativo, nonché ad una più effettiva e completa eliminazione di sovrapposizioni e carenze di coordinamento tra agenzie e strutture organizzative di ministeri.

1. 3. Calderisi, Armaroli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002, uno o più decreti legislativi diretti a correggere ed integrare, in applicazione dei medesimi principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di assicurare la ottimale razionalizzazione degli ordinamenti dei ministeri e garantire il miglior esercizio dei poteri di indirizzo politico. A tal fine il Governo può anche provvedere, fermo restando il numero di dodici ministeri previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999, ad una più effettiva e completa eliminazione di sovrapposizioni e carenze di coordinamento tra agenzie e strutture organizzative di ministeri.

1. 4. Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2001, uno o più decreti legislativi diretti a correggere e integrare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di ottimizzare la razionalizzazione de-

gli ordinamenti dei ministeri e garantire il miglior esercizio dei poteri di indirizzo politico. A tal fine il Governo può anche provvedere, fermo restando il numero di dodici ministeri previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999, alla revisione delle fusioni e delle soppressioni di ministeri previste dal medesimo decreto legislativo.

1. 2. Calderisi, Armaroli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002, uno o più decreti legislativi diretti a correggere ed integrare, in applicazione dei medesimi principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di assicurare la ottimale razionalizzazione dell'assetto delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio nonché degli ordinamenti dei ministeri e garantire il miglior esercizio dei poteri di indirizzo politico. A tal fine il Governo può anche provvedere, fermo restando il numero di dodici ministeri previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999, ad una più effettiva e completa eliminazione di sovrapposizioni e carenze di coordinamento tra agenzie e strutture organizzative di ministeri.

1. 5. Frattini.

PROGETTI DI LEGGE: S. 130-BIS-160-BIS-445-BIS-852-1697-BIS-1895-3128-3228-4668 — SENATORI: MANIERI ED ALTRI; MAZZUCA POGGIOLINI ED ALTRI; BRUNO GANERI ED ALTRI; BUCCIERO ED ALTRI; SALVATO ED ALTRI; MAZZUCA POGGIOLINI; ANTONINO CARUSO ED ALTRI; SERENA; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: MODIFICHE ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184, RECANTE « DISCIPLINA DELL'ADOZIONE E DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI », NONCHÉ AL TITOLO VIII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE (APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (TESTO FORMULATO DALLA II COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE) (7487) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BOLOGNESI ED ALTRI; GUIDI ED ALTRI; MELANDRI; GAMBATO ED ALTRI; STORACE; DALLA ROSA ED ALTRI; SCOCA; GAMBATO; GALLETTI; GRIMALDI; CÈ ED ALTRI (79-187-1781-2379-3142-3573-4636-4993-6056-6343-6423)

(A.C. 7487 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

TITOLO I

DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA
FAMIGLIA

ART. 1.

1. Il Titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata « legge n. 184 », è sostituito dal seguente: « Diritto del minore ad una famiglia ».

2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184, è sostituita dalla seguente: « Principi generali ».

3. L'articolo 1 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tale fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associa-

zioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento ».

(A.C. 7487 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

TITOLO II

AFFIDAMENTO DEL MINORE

ART. 2.

1. All'articolo 2 della legge n.184 sono premesse le seguenti parole: « Titolo I-bis. Dell'affidamento del minore ».

2. L'articolo 2 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. - 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza.

Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi ».

(A.C. 7487 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 3.

1. L'articolo 3 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. - 1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre

istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.

3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio ».

(A.C. 7487 - Sezione 4)

**ARTICOLO 4 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 4.

1. L'articolo 4 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. - 1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giu-

dice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 e 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato ».

(A.C. 7487 - Sezione 5)**ARTICOLO 5 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 5.**

1. L'articolo 5 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. - *1.* L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adozionabilità relativi al minore affidato.

2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato ».

4. Lo Stato, le regioni ed gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria ».

(A.C. 7487 - Sezione 6)**ARTICOLO 6 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****TITOLO III****DELL'ADOZIONE****CAPO I.****DISPOSIZIONI GENERALI****ART. 6.**

1. L'articolo 6 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. - *1.* L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi

siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con *handicap* accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di 18 anni degli adottati ».

(A.C. 7487 - Sezione 7)

**ARTICOLO 7 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 7.

1. L'articolo 7 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. - 1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso

dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento ».

(A.C. 7487 - Sezione 8)

**ARTICOLO 8 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

CAPO II.

**DELLA DICHIARAZIONE DI
ADOTTABILITÀ**

ART. 8.

1. L'articolo 8 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

« ART. 8. - 1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.

3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10 ».

(A.C. 7487 - Sezione 9)**ARTICOLO 9 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 9.**

1. L'articolo 9 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 9. - 1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità ».

(A.C. 7487 - Sezione 10)**ARTICOLO 10 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 10.**

1. L'articolo 10 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 10. - 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del

tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile ».

(A.C. 7487 - Sezione 11)

**ARTICOLO 11 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 11.

1. All'articolo 11, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole: « parenti en-

tro il quarto grado » sono inserite le seguenti: « che abbiano rapporti significativi con il minore ».

(A.C. 7487 - Sezione 12)

**ARTICOLO 12 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 12.

1. All'articolo 12, quinto comma, della legge n.184, le parole: « ai sensi del secondo comma dell'articolo 10 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 ».

(A.C. 7487 - Sezione 13)

**ARTICOLO 13 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

ART. 13.

1. L'articolo 14 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 14. - 1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.

2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le iniziative opportune ».

(A.C. 7487 - Sezione 14)**ARTICOLO 14 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 14.**

1. L'articolo 15 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;

b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;

c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori.

2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17 ».

(A.C. 7487 - Sezione 15)**ARTICOLO 15 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 15.**

1. L'articolo 16 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.

2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile ».

(A.C. 7487 - Sezione 16)**ARTICOLO 16 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 16.**

1. L'articolo 17 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.

2. Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per